

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 1964

(20^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Concessione di un assegno vitalizio ai vecchi insegnanti non di ruolo esclusi dall'assicurazione INPS per raggiunti limiti di età » (105) (D'iniziativa dei senatori Amoletti ed altri); e « Concessione di un assegno vitalizio ai vecchi insegnanti non di ruolo esclusi dall'assicurazione INPS per limiti di età » (106) (D'iniziativa dei senatori Roffi ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 414, 415, 416
ARTOM	415
DE LUCA, <i>relatore</i>	415
FORTUNATI	415
GIGLIOTTI	415
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	415, 416
RODA	416

« Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il Mezzogiorno » (416-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	406, 408
ARTOM	408

BERTOLI	Pag. 407, 408
DE LUCA, <i>relatore</i>	406, 407
FORTUNATI	408
FRANZA	407, 408
MAMMUCARI	408
PASTORE, <i>Ministro per la Cassa del Mezzogiorno e per le zone depresse</i>	407, 408
SALERNI	408

« Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) » (497-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	402, 405
CARON, <i>Sottosegretario di Stato per il bilancio</i>	404, 405
FORTUNATI	403
GIGLIOTTI	403, 404, 405
SALERNI, <i>relatore</i>	402, 404

« Autorizzazione alla vendita a trattativa privata della ex caserma Mario Musso sita nel comune di Crissolo (Cuneo) » (532) (D'iniziativa dei deputati Baldi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	416, 418, 419
ARTOM	417, 418, 419

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)20^a SEDUTA (25 giugno 1964)

BERTOLI	Pag. 418, 419
CONTI, <i>relatore</i>	416, 417, 418, 419
DE LUCA	419
FORTUNATI	418, 419
GIGLIOTTI	417
RODA	417
SALERNI	418
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	416, 419

« Integrazione della tredicesima mensilità dovuta al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il 1963 » (664) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	409, 411, 412, 414
MAMMUCARI	414
RODA	414
ROSELLI, <i>relatore</i>	410, 411
SALERNI	414

« Definizione degli accertamenti dei redditi ai fini dell'applicazione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia di imposte dirette » (669) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	420, 422
GIGLIOTTI	421
RODA	421
SALERNI	421
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	420
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	422

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Bonacina, Braccesi, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Maier, Mammucari, Mariotti, Oliva, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Roselli, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

Intervengono il Ministro per la Cassa del Mezzogiorno e per le zone depresse Pastore e i Sottosegretari di Stato per il bilancio Caron, per le finanze Bensi e Valsecchi Athos e per il tesoro Natali.

M A I E R , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) » (497-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S A L E R N I , *relatore*. Nella seduta della nostra Commissione del 23 aprile 1964 noi avevamo già approvato l'aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura, senonchè alla Camera dei deputati sono stati apportati al disegno di legge due emendamenti, su iniziativa del Governo.

Il primo concernente l'articolo 1, dove il contributo annuo concesso all'ISCO è stato elevato a 250 milioni, perchè il Governo, riesaminando la questione, ha ritenuto che 200 milioni non fossero sufficienti a soddisfare tutti gli oneri e tutte le attività dell'Istituto. Quando approvammo il disegno di legge in prima lettura, io ebbi a manifestare qualche perplessità sull'utilità dell'Istituto. Adesso posso dire, essendomi documentato in proposito, di essere convinto che l'Istituto stesso svolge opera veramente utile. In relazione a questa premessa io credo si possa procedere all'approvazione di questo emendamento apportato dal Governo, che ha già ricevuto, d'altra parte, l'approvazione della Camera.

Resta da esaminare la questione della copertura, sulla quale dispone l'articolo 2; questo è stato, in relazione al suddetto aumento di spesa, approvato dalla Camera nel seguente testo emendato:

« All'onere derivante dalla presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1963-1964, per lire 100 milioni con riduzione del-

lo stanziamento di cui al capitolo n. 359 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per lire 50 milioni con una aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, all'onere di lire 75 milioni si provvede con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo predetto per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Io ho esaminato tutte le voci alle quali fa riferimento l'articolo 2 del disegno di legge in questione. Precisamente: per quanto riguarda la maggiore spesa di 50 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, si provvede alla riduzione di un accantonamento di 600 milioni già disposto per un disegno di legge, che non ha poi trovato approvazione, attinente a manifestazioni da tenersi il 24 maggio del corrente anno sull'Altare della Patria, e che prevedeva una spesa per facilitazioni ferroviarie a favore dei nostri ex combattenti all'estero. Questo disegno di legge — ripeto — non ha avuto seguito, per cui, dovendo passare ad economia al 30 giugno l'importo previsto, si possono prelevare i 50 milioni a copertura dell'aumento del contributo all'ISCO.

Quanto alla maggiore spesa di 25 milioni per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964, essa trova capienza nel fondo globale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, e precisamente mediante l'utilizzazione delle somme residue al capitolo 418 alla voce « disciplina del mercato granario secondo il sistema della CEE », dove figurano stanziati 3.100 milioni, dei quali solo 3.000 milioni sono stati utilizzati per il finanziamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Quindi, in sostanza, posso dire, riepilogando, che l'aumento del fondo di dotazione dell'ISCO trova giustificazione nella maggiore attività che in sede normale e congiuntu-

rale l'Istituto svolge e che l'aumento trova una corretta copertura.

Propongo pertanto alla Commissione di approvare il disegno di legge.

F O R T U N A T I . Io credo che potrei fare le stesse dichiarazioni che feci quando discutemmo il disegno di legge relativo all'aumento di capitoli di spesa del Ministero del bilancio. Dissi, a questo proposito, che in Italia vi sono una quantità di organismi che funzionano staccati gli uni dagli altri, ed affermai che il problema non era quello di sopprimere un insieme di iniziative che oggi sussistono validamente, ma quello di un loro innesto organico nell'ordinamento pubblico; parlai del problema della revisione dei compiti e delle funzioni degli Istituti di statistica, nel cui ambito dovrebbero articolarsi strumenti ad alto livello. Oggi infatti noi abbiamo un Istituto centrale di statistica che molte volte deve rilevare ed elaborare dati forniti da fonti diverse e spesso discordanti. Era necessario, quindi, in prospettiva dei compiti e delle funzioni dell'Istituto di statistica, bloccare nel suo ambito i vari organismi che si ritengono validi ed utili, e certamente uno degli strumenti è l'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura.

Ma alla realizzazione di questa prospettiva, secondo me, bisogna arrivare in maniera tale che queste elaborazioni, che possono divenire decisive per un'analisi e una conoscenza della realtà, siano poste anche, e soprattutto, a conoscenza del Parlamento e di tutti gli Istituti di statistica; altrimenti noi creiamo, nel nostro Paese, dei privilegiati che, per il fatto di lavorare in un organismo piuttosto che in un altro, hanno in mano materiale di cui altri istituti non dispongono e gli altri studiosi si trovano quindi in condizioni di assoluta inferiorità.

È una situazione che, secondo me, va assolutamente esaminata per l'espansione dei campi di indagine e l'approfondimento degli studi e delle ricerche relativi alla congiuntura.

G I G L I O T T I . Una brevissima osservazione per quanto riguarda la copertura finanziaria. Una parte di detta copertura

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)20^a SEDUTA (25 giugno 1964)

è costituita da 50 milioni costituenti una aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Io diverse volte ho chiesto che venisse fornito dal Governo un elenco completo di tutti i provvedimenti di legge che trovavano la copertura sia nella legge n. 1458 (condono in materia tributaria), sia nell'altra legge riguardante l'aumento del bollo sulle cambiali. E questo avevo fatto perchè l'introito derivante da questi due provvedimenti è stato utilizzato sempre dal Governo per i disegni di legge che ha proposto, ed è mancata sempre la possibilità di poterlo utilizzare per altri provvedimenti proposti dal Parlamento. Per esempio, non è stato possibile che l'introito derivante da questi due provvedimenti fosse utilizzato per quanto riguarda la compensazione per la minore entrata derivata ai Comuni dall'abolizione dell'imposta di consumo sul vino per gli anni 1963 e 1964.

Ora è necessario che soprattutto da parte della Commissione finanze e tesoro si esamini qual'è l'introito derivante da questi due provvedimenti. Ritengo che il Governo sia in condizioni di dire con esattezza qual'è la somma che, nell'esercizio che si chiude il 30 giugno, si può trarre dal provvedimento sul condono, e sia anche in condizioni di dire qual'è esattamente la somma derivante all'erario dal provvedimento relativo al bollo sulle cambiali. E questa precisazione è necessaria per conoscere se vi sia ancora un margine per altri provvedimenti di legge o se non vi sia più alcun margine, sia per quanto riguarda l'entrata derivante dalla legge sul condono tributario, sia per quanto riguarda l'entrata derivante dalla legge relativa al bollo sulle cambiali.

È un'osservazione che si riferisce, nella fattispecie, unicamente alla copertura dell'ulteriore aumento di 50 milioni di lire del contributo annuale a favore dell'ISCO, votato dalla Camera.

SALERNI, *relatore*. Debbo precisare, in seguito alle giuste osservazioni mosse dal senatore Gigliotti, che ho sentito l'ob-

bligo di accertare quanto ha formato oggetto del suo rilievo, perchè in altre occasioni abbiamo discusso se effettivamente questa copertura della legge sul condono ci fosse o meno. Io ho accertato, da un elenco trasmesso il 14 marzo ultimo scorso al Presidente della 5^a Commissione, che vi era un margine ancora da utilizzare. In particolare essendo stato accantonato il disegno di legge relativo alle celebrazioni per il Cinquantenario della nostra entrata in guerra il 24 maggio 1915, la somma destinata a tale spesa è stata ridotta dei 50 milioni occorrenti per la maggiorazione del contributo all'ISCO per il 1963-64.

Per quanto riguarda la maggiore spesa di 25 milioni per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964, derivante dall'aumento del contributo di cui sopra, ho già dato i relativi chiarimenti. Quindi su questa copertura vi è piena tranquillità.

GIGLIOTTI. La mia osservazione era di carattere generale. Io desidero sapere quale è l'introito presunto derivante dai due provvedimenti di legge che ho richiamato; e poi desidero sapere quanta parte di queste entrate è già coperta da provvedimenti legislativi in corso o da leggi già approvate.

È una richiesta che abbiamo fatto diverse volte. Oggi sarebbe il caso che queste cifre ci venissero finalmente fornite.

CARON, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Innanzi tutto ringrazio il senatore Fortunati di aver parlato sull'utilità dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura. Le sue osservazioni relative al coordinamento delle fonti di informazione e di statistica saranno fatte presenti alla Commissione nazionale per la programmazione.

Spero che il senatore Fortunati trovi, se non completa, buona parte di soddisfazione alle tesi da lui espresse, nella stesura del programma che vedrà l'Istituto di statistica e l'ISCO passare alle dipendenze del Ministro del bilancio. Ci rendiamo conto infatti tutti come l'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura deve essere un organismo a disposizione della programmazione

e così l'Istituto centrale di statistica. Abbiamo chiesto un aumento di fondi a disposizione di questo strumento così utile come l'ISCO dato anche l'utilità che ne ritrae l'Ufficio del programma.

Credo anche di poter dare subito una soddisfazione in questo senso; che come sarà esaudito il desiderio espresso dalla Commissione del bilancio della Camera, la quale ha chiesto all'ISCO di mandare ai propri membri tutto il materiale che continuamente l'Istituto mette in circolazione, altrettanto sarà fatto per i membri della Commissione finanze e tesoro del Senato. Quando pensiamo che l'ISCO fornisce il lavoro di base per la Relazione sulla situazione economica del Paese, che è stata lodata da tutti per la sua obiettività ed onestà, credo si possa stare assolutamente tranquilli sull'utilità del lavoro svolto dall'Istituto, che è apparsa chiara all'onorevole relatore, il quale ha voluto leggere, con tanta pazienza, la documentazione ad esso relativa.

Circa la copertura desidero dire alla Commissione quanto segue.

Nessuna questione può sorgere per i 100 milioni occorrenti per l'esercizio finanziario 1963-1964, che si ottengono con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 359 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Per lire 50 milioni si ricorre ad una aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 31 ottobre 1963 n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Per queste maggiori entrate, in via preventiva, la Ragioneria generale dello Stato ha calcolato un totale di 90 miliardi di lire.

L'elenco delle leggi che fanno riferimento, per la copertura, a queste maggiori entrate è stato da me trasmesso il giorno dopo che il senatore Gigliotti me ne fece richiesta all'onorevole Presidente di questa Commissione ed all'onorevole Presidente della Commissione del bilancio della Camera.

In questo elenco figurano accantonati, per spese di viaggio per ex combattenti residenti all'estero, per una manifestazione da tenere il 24 maggio 1964 sull'Altare della Patria, lire 600 milioni.

Questo disegno di legge è stato fermato alla Commissione bilancio della Camera, per cui restano non impiegati i fondi suddetti.

Appare quindi corretta l'utilizzazione dei 50 milioni di cui al primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge in questione.

Assicuro il senatore Gigliotti che farò del mio meglio perchè egli possa avere l'elenco dei disegni di legge già approvati che hanno avuto incidenza per la copertura sui 90 miliardi della legge sul condono e altrettanto per le entrate inerenti alla legge sul bollo delle cambiali.

Per quanto riguarda la copertura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 confermo l'esattezza delle dichiarazioni dell'onorevole relatore.

Aggiungo che sia per i 50 milioni previsti dal primo testo, sia per i 75 milioni previsti dal testo ora in discussione si provvede a carico dello stesso elenco n. 5 relativo al capitolo 418 del bilancio semestrale.

Aggiungo che il provvedimento sull'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (atto della Camera n. 1293) porta all'impiego di soli tremila milioni anzichè dei 3.100 previsti, per cui esiste la copertura indicata.

G I G L I O T T I . Io desideravo sapere qual'è il margine residuo.

C A R O N , *Sottosegretario di Stato per il bilancio.* Io non posso dire quale sia attualmente il residuo disponibile. A mio giudizio dovrebbe restare spendibile, fino al 30 giugno, solamente lo stanziamento di spesa relativa al viaggio dei reduci della grande guerra, qui in Italia, in occasione del 24 maggio. Con tutta probabilità il progetto sarà ripreso nell'anno 1965, ma oggi i fondi ci sono.

P R E S I D E N T E . Mi pare che si siano chiariti i problemi che riguardavano la copertura, la quale è superata con una forma un po'... straordinaria, comunque, nella fattispecie, sufficiente e coerente.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Il contributo annuo, concesso all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) con legge 30 luglio 1959, n. 616, e elevato da lire 100 milioni a lire 250 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1963-64.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1963-64, per lire 100 milioni con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 359 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per lire 50 milioni con una aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, all'onere di lire 75 milioni si provvede con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo predetto per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge quale risulta nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il Mezzogiorno (416-B). (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del fondo di dotazione della Cas-

sa per il Mezzogiorno », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E L U C A , *relatore*. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che noi abbiamo approvato tempo fa in Aula un provvedimento per l'aumento del fondo di dotazione della Cassa per il Mezzogiorno: in quell'occasione il Senato approvò all'unanimità pure alcuni emendamenti al testo allora in discussione proposti da me d'accordo con l'onorevole Ministro. La Camera dei deputati ha modificato l'articolo 7 del testo approvato dal Senato, articolo che a sua volta modifica l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1952, n. 166.

Che cosa stabiliva quest'ultimo comma dell'articolo 2? Stabiliva testualmente:

« L'istruttoria dei prestiti e, una volta approvata l'operazione da parte della Cassa, il relativo servizio saranno affidati ad enti od istituti finanziari alle condizioni e con le modalità che saranno da essa fissate d'accordo con gli enti od istituti medesimi previa autorizzazione del Comitato dei ministri di cui all'articolo 1 della ricordata legge 10 agosto 1950, n. 646, e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

Quindi l'istruttoria dovrebbe essere affidata a questi istituti. Per snellire le operazioni il Senato aveva stabilito, all'articolo 7, che a parziale modifica di quest'ultimo comma dell'articolo 2 la Cassa avrebbe provveduto direttamente all'istruttoria e al servizio dei mutui posti in essere con i fondi derivanti da prestiti contratti all'estero.

La Camera dei deputati a questa nostra norma ha voluto aggiungere una limitazione ed ha infatti aggiunto, dopo le parole « da prestiti che essa abbia contratto all'estero », le altre: « limitatamente a quelle operazioni che, a giudizio del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, non comportino assunzione di rischio da parte della Cassa stessa ».

Io credo che per non prolungare l'iter del provvedimento noi possiamo accettare questa aggiunta limitativa introdotta dalla Camera, per quanto io personalmente sia con-

vinto che la Cassa, assumendo dei prestiti e provvedendo all'istruttoria, non avrebbe fatto nulla di eccezionale, perchè tutte le operazioni venivano, e vengono, regolarmente e preventivamente istruite.

Ad ogni modo, questo maggior controllo da parte del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, che si pronuncerà sulle operazioni indicate in relazione al quesito se queste comportino dei rischi per la Cassa per il Mezzogiorno, noi lo possiamo accettare, perchè il Comitato anzidetto normalmente presiede già a questo tipo di controllo. Pertanto propongo che questa aggiunta introdotta dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 7 venga approvata dalla nostra Commissione.

B E R T O L I . Vorrei un chiarimento. Noi non abbiamo nulla in contrario di dare il voto favorevole al provvedimento in esame; però desidereremmo che, dal relatore o dall'onorevole ministro Pastore, ci si dicesse come avviene l'intervento del Comitato interministeriale, perchè, secondo quanto è stabilito dall'aggiunta all'articolo 7, per ogni operazione il Comitato dovrebbe decidere se il credito rientra in quello che è possibile che la Cassa conceda senza correre rischio.

D E L U C A , *relatore*. Il Comitato interministeriale per il credito esercita il controllo previsto dalla norma in esame su determinati tipi di credito.

B E R T O L I . Quindi per tutte le operazioni che verranno fatte dalla Cassa per il Mezzogiorno...

D E L U C A , *relatore*. No: solo su quelle derivanti da mutui contratti all'estero. Non conosco il pensiero dell'onorevole Ministro; da parte mia ho concluso per l'approvazione della modifica apportata dalla Camera.

B E R T O L I . Se ho ben capito, la Cassa provvede direttamente all'istruttoria ed al servizio dei mutui posti in essere con fondi derivanti dai prestiti da essa contrat-

ti all'estero, facendosi con ciò riferimento a tutti i prestiti esteri; quindi, prima che la Cassa faccia queste operazioni, il Comitato deve dire se esse rientrano o no nell'ambito di competenza della Cassa e se comportino assunzione di rischio da parte della Cassa stessa. Per l'accertamento del rischio, e quindi per ogni operazione, ci vuole l'intervento del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Mi pare che ciò sia un po' complicato.

F R A N Z A . Vengono esaminati i mutui richiesti e, per quelli da concedere, viene stabilito se occorra o no il controllo del Comitato.

P A S T O R E , *Ministro della Cassa del Mezzogiorno e per le zone depresse*. Bisogna rendersi conto che affidare completamente l'istruttoria alla Cassa del Mezzogiorno, praticamente escludendo dalla trattativa gli eventuali enti intermediari, poteva dar luogo ad insufficienza di controlli, e poteva anche essere ipotizzato che la Cassa si trasformasse in banca. Ecco perchè si usa la locuzione: « non comportino assunzione di rischio ». Non vi sono altre ragioni che questa. Il collega Ministro del tesoro ha manifestato questa preoccupazione ed io stesso ho pregato il Presidente della Commissione della Camera di inserire nel disegno di legge la modificazione in esame, che è stata accettata ed approvata. La procedura è oggi nuova, o potrebbe divenire nuova: fino a questo momento i prestiti esteri furono fatti su progetti: la Banca mondiale o la Banca europea, che sono quelle che davano questi crediti, queste disponibilità alla Cassa, li davano sulla base di un approfondito esame dei progetti che venivano finanziati. Pare che ora, per il credito che la Cassa gode, venga consentito alla Cassa — ciò dipende dall'ente che dà il credito e non ha bisogno di essere regolato da legge — di trattare direttamente — e diremo così globalmente — la concessione del prestito alla Cassa e che la Cassa a sua volta conceda mutui alle imprese e ad iniziative di ogni natura, eccetera. Il Comitato interministeriale per il credito ovviamente — e mi pare che

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)20^a SEDUTA (25 giugno 1964)

abbia ragione il senatore Bertoli — deve rendersi conto delle prospettive dell'operazione nel momento in cui viene trattata la concessione del mutuo.

F R A N Z A . Non lo può fare per regolamento interno...

P A S T O R E , *Ministro della Cassa del Mezzogiorno e per le zone depresse.* ...quando è diventata operazione interna. Il Tesoro — e questo mi era sfuggito — è garante nei rapporti Cassa-Prestito estero.

F R A N Z A . Non per le operazioni.

B E R T O L I . Sono due operazioni diverse: la Cassa si procura i prestiti esteri e poi concede i mutui.

F R A N Z A . La Cassa deve dare garanzia preventiva.

A R T O M . Se ho capito bene, inizialmente le Banche mondiale ed europea concedevano un prestito previa istruttoria sul modo in cui questo prestito era impiegato.

P A S T O R E , *Ministro della Cassa del Mezzogiorno e per le aree depresse.* Ciò avveniva attraverso un organo mediatore.

A R T O M . Così, ad esempio, l'America ha concesso un prestito all'IMI in favore della FIAT. Il prestito di cui si parla, invece, può essere dato alla Cassa per mettere a disposizione della medesima una determinata somma, perchè la Cassa la impieghi secondo propri criteri. Siccome però questa fornitura di fondi avviene attraverso un prestito estero, di cui è garante il Tesoro, questo desidera, per non correre rischi, avere il parere del Comitato interministeriale per il credito.

P R E S I D E N T E . La Cassa deve fare delle operazioni che non espongano il Tesoro a rischi.

P A S T O R E , *Ministro della Cassa del Mezzogiorno e per le aree depresse.* Il senatore Bertoli giustamente mi diceva in questo momento che non avevo risposto al suo que-

sito. Ed il quesito era posto in questi termini: quando avvenga un prestito di milioni di dollari o di altra moneta, tutte le operazioni che ne potrebbero derivare dovrebbero passare al controllo del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio? Rispondo: in genere il prestito estero è realizzato in vista di operazioni che si contano sì e no sulle dita della mano. Pertanto il prestito stesso viene ad essere utilizzato e quindi praticamente assorbito tutto da due o tre o quattro operazioni. I fondi della Cassa sono destinati, come si sa, alle piccole e medie imprese (sei miliardi al massimo), ma le operazioni compiute con i fondi derivanti da prestiti esteri sono ben maggiori e non c'è pertanto il rischio di vedere arrivare sul tavolo del Comitato interministeriale per il credito una catasta di richieste.

M A M M U C A R I . Votiamo contro questo disegno di legge, ma pur mantenendo la nostra opposizione voteremo a favore dell'articolo 7 così come è stato modificato dalla Camera dei deputati.

S A L E R N I . Anch'io, a nome del Gruppo del PSI, dichiaro che voteremo a favore della modificazione che la Camera ha apportato al disegno di legge.

B E R T O L I . Il voto contrario della nostra parte riguarda il disegno di legge nel suo complesso.

F O R T U N A T I . Bisogna tener presente che la Commissione deve pronunciarsi solo sull'emendamento apportato all'articolo 7 del disegno di legge, approvato dal Senato e dalla Camera.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

La somma da corrispondersi dallo Stato quale dotazione a favore della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse

nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) è aumentata di 10 miliardi di lire per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di 10 miliardi per l'anno 1965.

Art. 2.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, ad assumere, in eccedenza alla propria dotazione, impegni di spesa per l'importo di 60 miliardi di lire.

Ai suddetti impegni si farà fronte mediante l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro di uno stanziamento di 10 miliardi di lire per l'anno 1965, di 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1966 e 1967 e di 10 miliardi di lire per l'anno 1968.

Art. 3.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno provvederà ad integrare il piano degli interventi di cui alla citata legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, con particolare riguardo alle esigenze dell'industrializzazione.

Art. 4.

All'onere di 10 miliardi di lire, derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si farà fronte con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Ai collaudi delle opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno o costruite in base a concessione od affidamento di essa si applica il quinto comma dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Art. 6.

Nell'articolo 2 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, le parole: « due anni prima della data di approvazione dello statuto del consorzio » sono sostituite con le parole: « tre anni prima della data di approvazione dello statuto del consorzio ».

Passiamo ora all'esame della modificazione apportata dalla Camera al testo dell'articolo 7 quale era stato approvato dal Senato, e del quale do lettura:

Art. 7.

A parziale modifica di quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1952, n. 166, la Cassa può provvedere direttamente all'istruttoria ed al servizio di mutui posti in essere con fondi derivanti da prestiti che essa abbia contratto all'estero.

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo apportato all'articolo dalla Camera dei deputati:

Dopo le parole « che essa abbia contratto all'estero », anzichè punto, mettere una virgola, ed aggiungere le seguenti parole: « limitatamente a quelle operazioni che, a giudizio del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, non comportino assunzione di rischio da parte della Cassa stessa ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Integrazione della tredicesima mensilità dovuta al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il 1963 » (664) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione della tredicesima mensilità do-

vuta al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il 1963 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

R O S E L L I , *relatore*. Il disegno di legge, in un primo tempo deferito all'esame di questa Commissione in sede referente, e successivamente, su richiesta unanime della Commissione stessa, deferito a questa in sede deliberante, come del resto è accaduto alla Camera dei deputati, è frutto di un laborioso *iter* nel quale hanno collaborato Governo e Sindacati, ed ha tuttavia un carattere interlocutorio. Si ritenne che la provvidenza, che consiste nell'erogazione di una indennità — che viene chiamata « mensilità temporanea » — corrispondente all'incirca a poco meno del raddoppio della 13ª mensilità per l'anno 1963, sia, infatti, una erogazione di attesa, in relazione ai lavori che sono in corso da parte di una Commissione composta da membri del Governo, da membri dei Sindacati, e da membri, penso, anche del CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), nei riguardi dell'annoso e tormentato problema del conglobamento, Commissione che dovrebbe completare e chiudere il proprio lavoro nell'arco di tre anni. Ed in attesa della chiusura della elaborazione del cosiddetto conglobamento, si è ritenuto — per tranquillizzare e soddisfare le attese delle categorie interessate — di risolvere il problema concernente il 1963 con l'erogazione di questa « mensilità temporanea ». Trattasi di un problema complesso: e proprio ieri i Sindacati della CISL e della CGIL vennero a sollecitarne la parziale soluzione con l'approvazione da parte della Commissione finanze e tesoro del disegno di legge in esame, che assume quindi carattere di urgenza.

L'onere del provvedimento è di 35,7 miliardi, e la copertura è assicurata di fatto. Ho accertato i documenti di entrata e di spesa e quindi sotto questo aspetto non vi sono preoccupazioni di sorta, salvo, per la parte giuridica, l'approvazione di un disegno di legge concernente variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1963-64, presso la Camera dei deputati.

Commenterò ora, rapidamente, la situazione espositiva di questo disegno di legge. Nell'articolo 1 si provvede alla erogazione di questa mensilità suppletiva o integrativa, come si voglia chiamarla.

Si provvede ad estendere il provvedimento legislativo, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1963, n. 20, a tutta la categoria dei dipendenti statali, compresi quelli delle ferrovie dello Stato, delle aziende poste e telegrafi, comunicazioni, monopoli di Stato, ai professori universitari e così via; il provvedimento non si applica ai magistrati del Consiglio di Stato, Corte dei conti, Giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato, che vengono invece ricordati nell'articolo 2, perchè in questo caso la loro retribuzione è organizzata diversamente. Quindi si richiede una particolare dizione che soddisfi l'esigenza di erogazione a questo gruppo di personale.

Nell'articolo 3 abbiamo che la stessa agevolazione è concessa ai titolari di pensioni ed assegni; si estende quindi ai pensionati; l'erogazione è sottoposta alle imposte di ricchezza mobile, complementare e addizionale, ma non ad altre imposizioni fiscali di carattere particolare; quindi ci si rifà a quella esenzione fiscale che è stata determinata nella legislazione precedente e nelle leggi che sono ricordate piuttosto diffusamente nell'articolo stesso.

Si deroga, nel terzo comma dell'articolo 4, dallo stato di bisogno condizionante il diritto a pensione nei riguardi degli ex combattenti, eccetera; cioè coloro che hanno una certa quota di pensione riceveranno questa indennità mensile, anche escludendo l'accertamento dello stato di bisogno condizionatore, che invece veniva accertato per la quota complementare mensile a coloro che avessero genitori o figli a carico e fruissero di reddito sufficiente al proprio mantenimento.

Con l'articolo 5 si estende al personale di cui si fa l'elenco (ricevitori del lotto, ufficiali giudiziari, personale carcerario, incaricati marittimi, eccetera) l'indennità integrativa di cui ho parlato.

Gli articoli 6 e 7 si collegano agli articoli della legge 27 maggio 1959, n. 324, cui si fa

riferimento, cioè si cambia l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale mensile determinata per ogni anno applicando, su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti, la variazione percentuale del costo della vita: si cambia soltanto la collocazione della voce « costo della vita », calcolandolo sugli ultimi dodici mesi anteriori al mese di luglio immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100, mentre in precedenza l'indice « costo vita » veniva calcolato anno per anno, direi nel periodo presente; tutto il resto non è cambiato. Cioè, invece di disporre che l'indice del costo vita sia computato relativamente all'esercizio in corso, diciamo così, in questo caso si dispone che venga computato con sei mesi di sfasatura.

Ho notato, poi, studiando il nuovo testo dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, contenuto nell'articolo 7 del disegno di legge, che rispetto al testo precedente vi manca un comma. Io spero che non sia stata una disattenzione, ma sia stato fatto intenzionalmente; cioè è stato saltato il penultimo comma, perchè l'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è riprodotto integralmente, salvo, come ho detto, tre righe che riguardano esattamente le parole « agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente », mentre prima era scritto: « dell'anno in corso ». L'articolo è stato riprodotto per intero, ma nell'articolo 7 si è saltato un comma: « Si estende da x ad y tale attribuzione a coloro che sono compresi nella legge, eccetera »: probabilmente — ripeto — è stato saltato intenzionalmente, speriamo non sia stato per distrazione. Ormai non ci sarebbe niente da fare perchè il provvedimento è già approvato dalla Camera ed è urgente; semmai l'errore si correggerà con una legge particolare.

Con l'articolo 8 viene esteso il diritto all'assistenza sanitaria per i figli maggiorenni, per tutta la durata del corso legale dell'Università, fino al 26° anno di età. Viceversa, nell'articolo 9, si stabilisce che l'indennità mensile viene anche attribuita ai coniugati e vedovi con prole, com-

presi i figli minorenni che prestino attività retribuita in qualità di apprendisti; mentre prima non esisteva la norma che consentisse di attribuire l'indennità a coloro che si trovassero in tali condizioni. Non solo, ma all'articolo 10 si estende tale indennità anche a coloro che si sono già dimessi o comunque sono andati in pensione, e a costoro si danno i ratei per l'indennità pertinente per i mesi dell'anno dell'esercizio in corso nei quali hanno prestato servizio. Si tratta di una norma nuova.

L'articolo 11 riguarda la copertura, che io ho constatato essere esistente, e riguarda altresì le variazioni, che per il personale statale non hanno nessun riferimento, al secondo comma dell'articolo stesso, perchè per l'Azienda nazionale autonoma delle strade e per l'Azienda monopolio banane si provvede con variazioni ai rispettivi bilanci su proposta delle Aziende stesse.

Il presente disegno di legge è stato elaborato attraverso il coordinamento di numerose e complesse leggi, che io stesso sono andato a leggere (sono almeno trenta) e risponde tecnicamente, e direi anche come significazione ed espressione giuridica, alle esigenze che sono state accennate ed accertate, tutto sommato, dal primo articolo, che è quello da cui dipendono poi tutti gli altri, che sono estensivi.

P R E S I D E N T E . Riferendomi a una osservazione fatta poco fa, vorrei chiedere al relatore se, per quanto riguarda la copertura a cui si fa riferimento, c'è questa voce nel bilancio.

R O S E L L I , relatore. Sissignore.

P R E S I D E N T E . Ma il relativo disegno di legge non è qui, è alla Camera.

R O S E L L I , relatore. Risulta però che lo stiano approvando. Noi l'abbiamo approvato; in ogni modo è in corso. Ritengo che riguardi l'incremento delle entrate della ricchezza mobile: trenta miliardi e più. Si veda la nota di variazione: si tratta di un caso straordinario ed urgente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La tredicesima mensilità dovuta per l'anno 1963 al personale in attività di servizio delle Amministrazioni statali, anche se con ordinamento autonomo, escluso quello il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è integrata, con la stessa disciplina di un importo pari ad una mensilità dell'assegno temporaneo in godimento.

Ai fini di quanto previsto nel precedente comma, per le categorie che non beneficiano dell'assegno temporaneo, l'assegno stesso si considera goduto nelle misure previste, a parità di coefficiente di stipendio, dalla legge 28 gennaio 1963, n. 20.

(È approvato).

Art. 2.

La tredicesima mensilità dovuta per l'anno 1963 al personale in attività di servizio il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è integrata, con la stessa disciplina, di un importo pari ad una mensilità lorda dell'indennità mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 21.

L'importo dovuto in applicazione del presente articolo e di quello precedente è determinato con riguardo alla funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio considerati ai fini della corresponsione della tredicesima mensilità per il 1963 ed è assoggettato alle sole ritenute erariali.

(È approvato).

Art. 3.

Nei riguardi dei titolari di pensioni ed assegni aventi diritto all'integrazione temporanea di cui alla legge 27 settembre 1963,

n. 1315, la tredicesima mensilità spettante, per l'anno 1963, ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876, è integrata, con la stessa disciplina, di un importo pari ad una mensilità dell'integrazione temporanea medesima.

L'importo dovuto in applicazione del precedente comma è assoggettato alle sole ritenute gravanti sulla integrazione temporanea richiamata nel comma stesso.

(È approvato).

Art. 4.

L'integrazione della tredicesima mensilità prevista dalla presente legge:

è soggetta alla disciplina d'imposta in vigore al 16 dicembre 1963;

non si considera ai fini della determinazione degli scaglioni del trattamento economico complessivo sia di attività di servizio che di quiescenza da assoggettare, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, alle corrispondenti aliquote d'imposta, e non concorre a costituire la quota esente di lire 240.000 prevista dallo stesso articolo;

non va computata ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, dall'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66;

non va computata, altresì, per la determinazione del limite di reddito di lire 720.000 agli effetti della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

(È approvato).

Art. 5.

Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello del Tesoro, sarà disciplinata, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge, l'attribuzione dell'integrazio-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

20ª SEDUTA (25 giugno 1964)

ne della tredicesima mensilità di cui al precedente articolo 1 nei riguardi dei sottoindicati personali:

a) ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

b) ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari;

c) personale aggregato delle carceri;

d) incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

e) personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con la tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 6.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1965, il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono sostituiti, rispettivamente, con i seguenti:

« Al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, è attribuita una indennità integrativa speciale mensile determinata per ogni anno, applicando, su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale

di statistica per i settori dell'industria e del commercio ».

(È approvato).

Art. 7.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1965, il primo ed il terzo comma dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono sostituiti, rispettivamente, con i seguenti:

« Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di reversibilità, sia normali che privilegiati, già liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, è concessa una indennità integrativa speciale determinata per ogni anno applicando, su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.

(È approvato).

Art. 8.

Con effetto dal 23 febbraio 1963, all'articolo 1 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, è aggiunto il seguente comma:

« Conservano il diritto all'assistenza sanitaria i figli maggiorenni, qualora frequen-

tino l'università, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età ».

(È approvato).

Art. 9.

Le quote di aggiunta di famiglia previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, o da analoghe disposizioni legislative, competono, fermi restando gli altri criteri, anche per i figli minorenni che prestino servizio retribuito in qualità di apprendisti, ancorchè con reddito di lavoro non inferiore ai limiti stabiliti dall'articolo 4 — penultimo comma — della legge 27 maggio 1959, n. 324.

(È approvato).

Art. 10.

Nell'articolo 7 — terzo comma — del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, è soppressa la locuzione « o per dimissioni volontarie ».

(È approvato).

Art. 11.

All'onere di lire 35.700.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 574 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64.

Per l'Azienda nazionale autonoma delle strade e per l'Azienda monopolio banane si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci su proposta delle Aziende stesse.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche per quanto attiene alle sovvenzioni da corrispondere alle Amministrazioni autonome non indicate nel precedente comma.

(È approvato).

M A M M U C A R I . Preannuncio voto favorevole al disegno di legge con la speranza che si addivenga al più presto, possibilmente entro due o tre mesi, all'attuazione del piano di conglobamento degli stipendi del personale statale, problema questo, fra i tanti, che incide con una certa pesantezza nel settore sindacale.

R O D A . Esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, considerandolo come un primo passo verso il conglobamento degli stipendi nel settore della Pubblica Amministrazione.

S A L E R N I . La stessa dichiarazione faccio anche a nome del mio Gruppo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio dei disegni di legge:

« **Concessione di un assegno vitalizio ai vecchi insegnanti non di ruolo esclusi dall'assicurazione I.N.P.S. per raggiunti limiti di età** » (105) d'iniziativa dei senatori Amoletti ed altri e « **Concessione di un assegno vitalizio ai vecchi insegnanti non di ruolo esclusi dall'assicurazione I.N.P.S. per limiti di età** » (106) d'iniziativa dei senatori Roffi ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Concessione di un assegno vitalizio ai vecchi insegnanti non di ruolo esclusi dall'assicurazione INPS per raggiunti limiti di età », d'iniziativa dei senatori Amoletti, Giorgi, Romagnoli Carettoni Tullia e Stirati e: « Concessione di un assegno vitalizio ai vecchi insegnanti non di ruolo esclusi dalla assicurazione INPS per limiti di età », d'iniziativa dei senatori Roffi, Granata, Vaccaro, Salati, Fiore, Piovano, Scarpino e Romano.

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Ricordo che i due disegni di legge furono esaminati ieri dalla nostra Commissione in sede referente e che, data l'unanimità della votazione sulla relativa proposta, ho chiesto e ottenuto dalla Presidenza il passaggio alla sede deliberante.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

D E L U C A, *relatore*. Ho avuto modo ieri di esporre alla Commissione la portata dei due provvedimenti e di dichiararmi favorevole alla loro approvazione per una ragione di giustizia. Si tratta, in sostanza, di una concessione che interessa un numero limitatissimo — forse nemmeno una decina in tutta Italia — di vecchi insegnanti non di ruolo, i quali furono esclusi dall'assicurazione INPS perchè all'atto dell'entrata in vigore della disposizione avevano già superato i limiti di età. È dal 1952 che essi si trovano in tale situazione, in attesa di un aiuto data la precarietà della loro situazione economica.

Comunque, come giustamente ha sottolineato ieri l'onorevole Presidente, si tratta di compiere un atto di giustizia, ed è per tale motivo che la Commissione ha già avuto modo di esprimersi favorevolmente all'approvazione dei due provvedimenti. Non mi resta, pertanto, che rinnovare l'invito ad approvarli.

N A T A L I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Ministero del tesoro non può che esprimere, sia pure a malincuore, parere contrario all'approvazione dei due disegni di legge in esame. Infatti, l'assegno vitalizio che si propone di corrispondere ai vecchi insegnanti non di ruolo esclusi dall'assicurazione INPS per limiti di età assume le caratteristiche di un assegno assistenziale, che esula dal campo previdenziale, perciò da quel trattamento di pensione che è il risultato di contribuzioni effettuate durante l'attività lavorativa. I due provvedimenti, d'altro canto, ripetono l'iniziativa già dell'onorevole Maglietta, tradottasi, nel corso della seconda legislatura, nella presentazione, alla Camera dei deputati, della proposta di legge n. 117,

la quale non ebbe sviluppi proprio per ragioni obiettive.

Il Ministero del tesoro deve altresì rilevare che, nei due disegni di legge in discussione, non esiste indicazione di copertura della spesa, che, d'altra parte, non è precisata.

Ciò premesso, prego la Commissione di voler accedere ad un breve rinvio della discussione, onde consentire di trattare il problema con il Ministero del lavoro, che è il più direttamente responsabile in tema di previdenza e dei principi che regolano l'attività previdenziale; ciò anche allo scopo di evitare che con i due provvedimenti in esame possa prodursi una lesione delle norme che presiedono all'amministrazione dell'istituto della previdenza. Chiedo solamente un rinvio della discussione proprio perchè, di fronte a considerazioni di ordine regolamentare, riconosco l'esistenza di motivi di profondo senso umanitario ed equitativo, sui quali poggiano i due disegni di legge.

F O R T U N A T I. Ieri abbiamo discusso a fondo il problema ed abbiamo detto chiaramente che non possiamo ulteriormente dilazionarne la soluzione, trattandosi di insegnanti che nel 1952 contavano come minimo 65 anni di età e che attualmente, pertanto, sono in gran parte oltre i 77.

N A T A L I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Allo stato attuale, dovrei esprimere parere contrario all'approvazione dei due disegni di legge; d'altro canto ho chiesto un rinvio a brevissima scadenza.

G I G L I O T T I. Invito l'onorevole Presidente a porre il seguito della discussione dei due provvedimenti ai primi due punti dell'ordine del giorno della prossima seduta.

P R E S I D E N T E. Senz'altro.

A R T O M. Si tratta di un contributo straordinario di cui ha piena competenza l'INPS. Ecco perchè ritengo anch'io debba essere l'INPS, e quindi il Ministero del lavoro, a stabilire se sia opportuno o no stornare delle somme, sia pure una volta tanto,

per la corresponsione di un assegno vitalizio ad esclusi dall'assicurazione. D'altro canto, sussiste la necessità di giungere rapidamente ad una soluzione, perchè, come ha sottolineato il senatore Fortunati, gli eventuali beneficiari dei due provvedimenti sono insegnanti che hanno oramai raggiunto una avanzatissima età.

R O D A . Desidero pregare l'onorevole rappresentante del Governo di tener presenti due circostanze: la prima, che i due disegni di legge sono oramai diventati *ad personam*, perchè sono pochissimi gli ex insegnanti non di ruolo che potranno usufruirne; la seconda, che non si tratta di un carico da addebitare al bilancio dello Stato.

N A T A L I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Fa carico al fondo integrazione pensioni. Comunque non si tratta dell'entità della spesa ma di una questione di principio. Mi rendo conto di tutti i motivi addotti, ma al momento attuale non posso che rinnovare la richiesta di rinvio della discussione.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione dei due disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Baldi ed altri: « Autorizzazione alla vendita a trattativa privata dell'ex Caserma Mario Musso sita nel Comune di Crissolo (Cuneo) (532) »
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Baldi, Bima, Sarti e Gasco: « Autorizzazione alla vendita a trattativa privata della ex Caserma Mario Musso sita nel comune di Crissolo (Cuneo) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O N T I , *relatore*. Anzitutto ritengo opportuna una constatazione: si tratta di una autorizzazione a vendere a trattativa pri-

vata, quindi non di una convalidazione di vendita, nel senso che il Ministero delle finanze, dopo l'entrata in vigore di questo provvedimento legislativo, potrà o no, a sua discrezione, dar corso alla vendita autorizzata dal Parlamento.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si usa tale formula perchè il Governo necessita di una autorizzazione; in pratica l'approvazione da parte del Parlamento del provvedimento di autorizzazione costituisce un vincolo per il Governo.

C O N T I , *relatore*. Dal punto di vista dell'istituto giuridico la differenza esiste.

Comunque, il secondo rilievo è il seguente: continuando nella lettura dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, si apprende che la vendita sarà fatta al sacerdote don Lerda Mario, direttore della colonia Pio XI di Crissolo (Cuneo), cioè ad una persona fisica. Oggetto della vendita sono gli immobili di pertinenza del patrimonio dello Stato denominati « ex Caserma Mario Musso » e « Palazzina sottufficiali », siti in località Serre del comune di Crissolo (Cuneo). Tali immobili furono costruiti negli anni dal 1938 al 1943, appunto in località Serre, che è sita a 1.410 metri sul livello del mare, nei pressi del Monviso. Essi non poterono più essere adibiti agli scopi per i quali erano stati costruiti in quanto, durante l'ultimo conflitto bellico, furono distrutti dai bombardamenti aerei. Infatti sin dal 12 gennaio 1957 l'autorità militare li ha dismessi agli organi finanziari per l'alienazione.

Nel frattempo, esattamente nel 1946, il complesso, che era allora rappresentato oramai solamente dai muri, era stato dato in uso a don Mario Lerda, un sacerdote quanto mai benemerito, valoroso cappellano militare, ex partigiano, più volte condannato a morte. Al fine di creare una colonia montana a beneficio dei bambini orfani di guerra e poveri, don Lerda dovette far fronte ad impegnativi lavori di rimozione delle macerie e di ricostruzione, sostenendo una spesa di 18.540.000 lire. I bambini ospitati ogni anno sono stati circa 600. Si tratta, in effetti, di

un'opera altamente benemerita, che è stata apprezzata non soltanto da coloro che vi erano direttamente interessati, ma da tutti gli enti della provincia di Cuneo.

A suo tempo fu avanzata richiesta di vendita a trattativa privata, ma il Consiglio di Stato diede parere contrario. Perciò fu provveduto a indire una vendita all'asta pubblica, andata deserta per due o tre volte, ma che infine ebbe svolgimento. Sfortunatamente, però, non con l'attribuzione a don Lerda, bensì ad una terza persona, la quale si dichiarò disposta all'acquisto non certo per i fini altamente umanitari ai quali l'aveva destinata il sacerdote. Senonchè... il diavolo ci mise la coda: infatti, contrariamente al disposto della legge, le candele vergini adoperate furono 2 anzichè 3; quindi si verificò un motivo macroscopico di nullità.

Consequentemente, ci si stava avviando ad una nuova asta, quando è intervenuto il disegno di legge in esame che ha bloccato la situazione.

Ciò premesso, la norma di cui all'articolo 1 può forse destare qualche preoccupazione, per il motivo che l'immobile dovrebbe essere venduto ad una persona privata. D'accordo che si tratta di una persona che ha fatto molto e speso molto, ma il fatto è che domani, attraverso un rapporto di successione ereditaria, può presentarsi un parente utile, anche di sesto grado — secondo il Codice del 1942 — e quindi aversi una destinazione dell'immobile a impieghi diversi da quelli iniziali. A mio parere, tuttavia, si può ovviare a tale inconveniente senza modificare il testo del provvedimento, così da evitare che esso debba ritornare all'esame della Camera dei deputati: basterà, infatti, porre delle condizioni, anzitutto quella che don Lerda acquisterà l'immobile non in nome proprio ma in funzione dell'opera pia — perchè tale è in linea di fatto quella colonia montana — da lui creata e di cui è l'attuale direttore. Peraltro, ciò potrebbe anche non essere garanzia sufficiente, in quanto potrebbe darsi che, su iniziativa stessa di don Lerda o di altri, l'opera pia venisse eretta in ente morale. In tal caso il ciclo si concluderebbe. Per maggior cautela, allora, sarei dell'avviso di invitare

il Ministero a porre tra le varie condizioni da inserire nel contratto quella di mantenere fissa la destinazione dell'oggetto, che è la causa determinante per la quale si procede all'alienazione.

G I G L I O T T I . Atto da trascriversi regolarmente.

C O N T I , *relatore*. Certo, nei registri immobiliari.

Tutto ciò premesso, e ribadendo che il nostro pensiero è del tutto disancorato da quello dell'altro ramo del Parlamento, ricordo che la Camera dei deputati ha approvato, con l'adesione entusiastica del rappresentante del Governo, il provvedimento, appunto per la meritoria opera di don Lerda; ed in tal senso concludo a mia volta.

R O D A . Con pari entusiasmo — benchè da noi non sia di casa l'entusiasmo in materia di cessione di beni demaniali — siccome...il Corano permette almeno due volte nella vita di concedere qualche cosa agli infedeli, accedo alla proposta di approvare il disegno di legge in esame, però ad una condizione: che il Governo si impegni a porre nel contratto la clausola che la destinazione rimanga sempre, in futuro, quella di opera pia.

A R T O M . Mi associo anch'io, nella piena adesione all'approvazione di vendita, per scopi benefici, della ex caserma Mario Musso. Tuttavia, poichè sarebbe dannoso modificare il provvedimento in esame e, d'altro canto, ciò che viene soltanto verbalizzato ha un valore piuttosto relativo, ritengo sarebbe opportuno che quanto ha proposto il senatore Conti formasse oggetto di un ordine del giorno nel senso di dire — indico solo il concetto del documento, sarà poi il senatore Conti a redigerlo —: « La Commissione, nell'approvare il disegno di legge numero 532, premesso che con l'articolo 1 la vendita viene autorizzata a favore di don Lerda nella sua qualità e in quanto direttore della colonia; che, quindi, scopo della vendita è di garantire la continuità alla colonia..., auspica che venga inserita (oppu-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)20^a SEDUTA (25 giugno 1964)

re: invita il Governo ad inserire) nel contratto di vendita tale clausola ».

In sostanza, sono del parere che quanto ha sostenuto il senatore Conti dovrebbe formare oggetto di un formale ordine del giorno.

F O R T U N A T I . Mi associo a quanto è stato detto finora; soltanto a me sembra superfluo un ordine del giorno. Infatti, a parte il problema giuridico, con l'articolo 1 del provvedimento in esame noi autorizziamo una vendita e, ciò facendo, possiamo indicare al Governo le condizioni alle quali la vendita dovrà avvenire. Se il rappresentante del Governo, pubblicamente, in Commissione, assumerà l'impegno di rispettare tali condizioni, mi sembra sussistano tutte le condizioni giuridiche valide a farci approvare tranquillamente il provvedimento, senza ricorrere ad un ordine del giorno. Mi rendo conto dello spirito che ha animato il senatore Artom, ma ritengo che un ordine del giorno potrebbe suonare come attenuazione della nostra approvazione. Comunque, decida la Commissione come meglio ritiene.

A R T O M . È una questione puramente formale, non ha importanza; il motivo dell'ordine del giorno era di chiarire il significato dell'articolo 1 del disegno di legge, il quale contiene una indicazione della persona, non una precisazione della qualità nella quale essa stipulerà l'atto di cui si tratta.

S A L E R N I . Bisognerebbe specificare la qualità, allora.

A R T O M . Esatto, ed è per tale motivo che avevo proposto un ordine del giorno, che darebbe maggior sicurezza al Governo nel compiere l'operazione di vendita.

P R E S I D E N T E . Desidero esprimere anch'io un parere, dato che sono rappresentante della provincia in cui è sorta la opera di don Lerda. Direi che forse possiamo prescindere da un ordine del giorno, peraltro a condizione che dal verbale risulti chiaramente l'intenzione della Commissione e la conseguente decisione del Governo. Se

la Commissione è d'accordo, potremmo far inserire a verbale quanto segue: la Commissione approva il disegno di legge nella considerazione che la vendita deve intendersi fatta a don Lerda non come privato acquirente, ma nella sua veste e qualità di promotore e direttore della colonia Pio XI di Crisolò, alla quale colonia, qualora fosse costituita in ente morale, la vendita verrebbe fatta direttamente. La persona di don Lerda e il compito da lui finora adempiuto come fondatore e direttore della colonia possono ritenersi sicura garanzia che l'immobile ceduto dal Demanio a condizioni di particolare favore non avrà altra destinazione. Al riguardo, nell'atto di vendita che deve essere approvato dal Ministro in base all'articolo 3, potrà essere specificatamente inclusa — e sarà opportuno includerla — la clausola della destinazione dell'edificio. Se il rappresentante del Governo dichiarerà di non avere nulla in contrario, penso che possiamo ritenerci soddisfatti.

A R T O M . D'accordissimo.

B E R T O L I . Desidererei essere tranquillizzato sul fatto che, essendosi avuto lo annullamento di una gara d'asta, non vi siano pendenti dei ricorsi.

C O N T I , *relatore*. No, l'atto di annullamento è definitivo.

P R E S I D E N T E . Ho avuto cura di informarmi in proposito anch'io: la gara è stata annullata perchè è mancata la accensione della terza candela. Prima che la procedura fosse ripresa, si è avuta la presentazione del disegno di legge in esame, senza che fosse stato proposto alcun ricorso.

S A L E R N I . Non ho ben capito, signor Presidente, il punto delle sue dichiarazioni concernente, la possibilità della costituzione in ente morale dell'opera di don Lerda: significa che in tal caso si dovrebbe stipulare un altro atto di vendita?

P R E S I D E N T E . L'atto è sempre unico, varierà solo la formula a seconda che

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

20ª SEDUTA (25 giugno 1964)

l'opera sia rimasta con la denominazione attuale o che sia stata nel frattempo eretta in ente morale.

D E L U C A . Allora è meglio precisarlo nella dichiarazione da mettere a verbale che il Presidente ha formulato, dicendo, anzichè « se fosse costituita », « se fosse stata costituita ».

C O N T I , *relatore*. Può darsi sia già stata eretta in ente morale: vi sarebbe convenienza ai fini della registrazione.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo fa propria la proposta avanzata dagli onorevoli senatori della Commissione finanze e tesoro di inserire la clausola cautelativa nella stipulazione del contratto di vendita, di cui al disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati.

Posso, da parte mia, assicurare la Commissione che saranno impartite le relative disposizioni all'Intendenza di finanza di Cuneo, che dovrà stipulare l'atto di vendita. Aggiungo che le giuste osservazioni sollevate dagli onorevoli colleghi vengono a facilitare l'interpretazione propria della dizione dell'articolo 1, che autorizza la vendita degli immobili di cui si tratta, ma precisa, subito dopo, che essa viene fatta a don Mario Lerda, in quanto direttore della Colonia Pio XI di Crissolo. La clausola, d'altronde, è stata suggerita anche dal nostro Presidente della Commissione.

A R T O M . Se c'è il riconoscimento in ente morale mi pare che non occorra la clausola per autorizzare il direttore all'acquisto; se, invece, non c'è, si inserirà la clausola.

P R E S I D E N T E . Non possiamo mettere il verbo al passato, perchè prima della trattativa privata c'è stata un'asta pubblica. È solo adesso che si può autorizzare la vendita. Qualora la colonia fosse costituita in ente morale, la vendita verrebbe fatta in maniera diretta.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo suggerimento

vale in quanto vi è la *vacatio*, cioè il periodo intercorrente tra l'approvazione della legge e la stipulazione del contratto; se in questo frattempo viene creato l'ente morale l'opera potrà usufruire dell'ipotesi fatta dall'onorevole Presidente.

Vorrei tuttavia richiamare l'attenzione della Commissione su un fatto che potrebbe sorgere: il Demanio è, dal punto di vista amministrativo, assai formalistico e, basandosi sulla dichiarazione formulata dal Presidente, potrebbe dire che si dovrebbe vendere intestando alla futura opera e non a don Mario Lerda. Quest'ultima parte della dichiarazione potrei accettarla come raccomandazione, rimanendo ferma la clausola della destinazione.

P R E S I D E N T E . Quando si dice nel verbale che dovrà essere il Ministro a stipulare il contratto in base all'articolo 3 e con la clausola della destinazione degli edifici, mi pare che non occorra altro.

C O N T I , *relatore*. Non vi può essere una destinazione diversa; è detto nel contratto stesso.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'ipotesi che faccio è questa: noi approviamo la legge, ma prima di stipulare occorrono alquanti mesi, e non so se don Lerda abbia presentato degli atti per il riconoscimento dell'opera.

B E R T O L I . Quanti anni ha il sacerdote?

P R E S I D E N T E . Avrà una sessantina di anni.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Direi che una clausola di salvaguardia potrebbe essere questa: si vende a don Mario Lerda, direttore della Colonia Pio XI di Crissolo, con la clausola che l'immobile sia sempre destinato, eccetera.

F O R T U N A T I . Questo si deve dire.

P R E S I D E N T E . Quindi il disegno di legge va approvato rimanendo a verbale

l'accettazione del Governo della raccomandazione della Commissione di inserire nel contratto di vendita una clausola che garantisca la continuità dell'attuale destinazione degli immobili oggetto della vendita stessa.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata al sacerdote don Lerda Mario direttore della colonia Pio XI di Crissolo (Cuneo) degli immobili di pertinenza del Patrimonio dello Stato, denominati « ex Caserma Mario Musso » e « Palazzina Sottufficiali » siti in località Serre del comune di Crissolo (Cuneo), per il prezzo di lire 10.000.000 (dieci milioni) comprensivo dei canoni di locazione dovuti dall'occupante, pagabile in cinque rate annue, con gli interessi legali a scalare.

(È approvato).

Art. 2.

La vendita verrà effettuata con rinuncia da parte dell'acquirente ad ogni e qualsiasi pretesa per gli oneri eventualmente sostenuti per indennizzi corrisposti agli antichi proprietari dei suoli di sedime del compendio e per le trasformazioni, opere e migliorie eseguite, nonchè con accollo allo stesso acquirente di quanto eventualmente dovuto a terzi per tali titoli.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Definizione degli accertamenti dei redditi ai fini dell'applicazione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia di imposte dirette » (669)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Definizione degli accertamenti dei redditi ai fini della applicazione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia di imposte dirette ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le definizioni dell'accertamento sulle contestazioni pendenti alla data del 24 maggio 1964, avvenute, a norma dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, entro il centocinquantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, spiegano efficacia ai fini dell'applicazione del condono in materia tributaria.

T R A B U C C H I , *relatore.* A norma dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, è stato ammesso che potessero essere condonate le penalità inerenti alle mancate o irregolari dichiarazioni relative alle imposte dirette per le quali fosse avvenuta la presentazione delle dichiarazioni e delle domande di definizione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge e fosse stata fatta in seguito la definizione del reddito entro sei mesi dalla emanazione della legge. Ragion per cui, dato che 120 giorni rappresentano press'a poco quattro mesi, restavano agli Uffici e alle parti interessate due mesi per giungere alla definizione del reddito.

Che cosa è accaduto? È accaduto che in realtà gli italiani, i quali, da che mondo è mondo, non si sentono nello spirito preparati ad agire se non l'ultimo giorno (come del resto accade anche per tutti gli avvocati, che attendono le ultime ore per preparare i loro interventi) del termine, magari pregando che si fermi l'orologio per arriva-

re correndo a far le scale degli Uffici statali, è accaduto, dicevo, che tutti sono giunti allo scadere del 120° giorno. E poichè gli Uffici sono dotati di uomini validi ma non di possibilità illimitate e per di più male distribuiti — l'onorevole Sottosegretario per le finanze sa che in proporzione sono moltissimi al Sud e pochi al Nord, in contrasto con la situazione di chi paga le tasse, che è costituita da molti contribuenti al Nord e pochi al Sud —, la difficoltà di far fronte all'ingente mole delle domande di definizione, specie in alcuni Uffici, è stata enorme.

Conseguentemente gli Uffici hanno dovuto limitarsi a trasmettere ad ogni interessato, alla scadenza dei termini, un bigliettino del seguente tenore: « La sua domanda di condono non è accettata, perchè non è stato definito il reddito ».

In una situazione di questo genere il Ministro ha proposto che, ferma la scadenza dei 120 giorni per la denuncia di rettifica, si dia invece, per la definizione delle contestazioni, un termine maggiore, che dovrebbe andare fino al 150° giorno dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo che noi stiamo esaminando.

Questo non vuol dire che ci sia stata una proroga nel condono, ma vuol dire soltanto che viene dato un nuovo termine agli uffici per far sì che la denuncia fatta possa essere esaminata e che si consegua quello che era il fondamentale obiettivo del Parlamento quando ha approvato la legge, e cioè la definizione delle pratiche. Queste norme giovano all'amministrazione tributaria perchè permettono di definire con sollecitudine le pratiche pendenti e di dedicare la sua attenzione soprattutto alle pratiche più importanti, a quelle che, anche se non si definiscono in sede di condono, possono direttamente incidere su questioni di principio.

Ora, dato tutto questo, io sono ampiamente favorevole all'accoglimento e all'approvazione di questo disegno di legge. Lo sarei molto meno se si trattasse invece di prorogare il termine per le denunce; ma tale termine resta immutato. Si tratta soltanto di prorogare il termine per la definizione; per cui io credo sia giusto riconoscere che le con-

seguenze che possono essere derivate dalle obiettive difficoltà in cui si sono trovati gli Uffici non debbano andare nè a carico del contribuente per la denuncia in rettifica, nè a carico dell'Amministrazione, la quale non ha potuto materialmente ottenere il risultato che dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1458, desiderava ottenere.

R O D A . Siccome qui non si tratta di facilitazioni ai contribuenti i quali non abbiano presentato tempestivamente la denuncia, ma si tratta semplicemente di venire incontro alle esigenze, che tutti conosciamo, degli uffici periferici in materia di accertamenti, esprimo parere favorevole.

G I G L I O T T I . Anche noi diamo voto favorevole a questo disegno di legge che riguarda, come è stato detto, una proroga non già a favore dei contribuenti, ma degli uffici. Forse la situazione venutasi a creare era prevedibile, e sarebbe stato meglio che questo maggior termine fosse stato previsto nella legge indicata, perchè era evidente che i contribuenti si sarebbero ridotti, come sempre capita, all'ultimo giorno, e nello stesso tempo l'adempimento degli uffici coincideva con la scadenza della denuncia dei redditi. E noi diamo questo voto favorevole anche sperando che con la proroga i 90 miliardi di introito che si prevedono diventino quei 100 ai quali ha accennato in una precedente seduta il senatore Martinelli. E la raccomandazione che io faccio è che gli uffici non si limitino ad esaminare le proposte di concordato fatte dai contribuenti, ma anzi vengano a discussione con i contribuenti stessi. Io ho avuto informazioni che invece si sarebbero comportati diversamente da come sembrava si dovessero comportare in un primo momento. Quindi, con l'auspicio che il traguardo dei 90 miliardi venga superato, esprimo il mio voto favorevole.

S A L E R N I . Il gruppo del PSI, a mio mezzo, si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, riconoscendo la necessità di mettere gli uffici finanziari in grado di poter effettuare l'accerta-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)20^a SEDUTA (25 giugno 1964)

mento di quelle entrate che derivano dalla più volte citata legge, anche per poter sopperire a tutti quelli che sono gli impegni che il Governo ha preso per poter operare la copertura finanziaria, necessaria ai sensi dell'articolo 81, di varie leggi approvate in sede di Commissione deliberante e in sede assembleare. Ritengo quindi che si renda per questo necessaria la proroga fissata per la definizione degli accertamenti di cui si tratta, affinché ad essi si possa procedere anche in rettifica a quella che è stata la dichiarazione dei contribuenti, onde si possa avere un utile effettivo per l'erario.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio la Commis-

sione. Il Governo si impegna a regolare successivamente tutta la materia.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari